

Statuto dell'AIFG

(Registrazione: 13.6.1991. Modifiche: 5.6.2003; 7.6.2007)

-
- 1.** È costituita l'Associazione Italiana di Filologia Germanica (AIFG), che ha per scopo la promozione e la diffusione degli studi di filologia germanica. L'Associazione non ha scopo di lucro.
 - 2.** La sede dell'Associazione è fissata ogni tre anni presso la sede del Presidente in carica.
 - 3.** L'Associazione è composta da soci di diritto, soci cooptati e soci onorari. Tutti i soci godono degli stessi diritti, eccetto che per quanto previsto dall'articolo 13 del presente Statuto. Possono far parte dell'Associazione anche istituzioni ed enti, sia pubblici che privati.
 1. a) Sono soci di diritto i professori ufficiali, i professori fuori ruolo, i ricercatori e i dottori di ricerca in filologia germanica delle università e degli istituti superiori italiani che ne facciano richiesta.
 - b) Sono soci cooptati gli studiosi presentati da due soci mediante relazione scritta sulla loro attività scientifica approvata dall'Assemblea.
 - c) Sono soci onorari gli studiosi che per particolari benemeritenze vengono proclamati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
 - d) Le istituzioni e gli enti pubblici o privati entrano a far parte dell'Associazione con semplice richiesta scritta.
 - 4.** Per ogni socio, istituzione o ente è prevista una quota di iscrizione annua fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Ne sono esenti soci, istituzioni e enti onorari. La quota di iscrizione annuale deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la quota stessa. L'importo della quota annua di iscrizione e le sue eventuali variazioni sono definiti nel Regolamento dell'Associazione.
 - 5.** Si perde la qualifica di socio per dimissioni scritte o morosità per almeno tre anni consecutivi.
 - 6.** L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
 - 7.** Il patrimonio dell'Associazione è costituito da eventuali erogazioni di enti pubblici o privati, da donazioni, da lasciti. Le entrate sono costituite dalle quote sociali e da eventuali finanziamenti o contributi di enti pubblici o privati.
 - 8.** I soci non assumono personalmente alcun impegno finanziario o vincolo di solidarietà per le obbligazioni contratte dall'Associazione, alle quali si risponde esclusivamente con il patrimonio sociale.
 - 9.** Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
 - 10.** L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e ogniqualevolta lo richiedano i due terzi dei soci in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta straordinaria esclusivamente per votare modifiche statutarie o per deliberare le modalità di scioglimento dell'Associazione.
 - 11.** L'Assemblea Ordinaria, convocata per iscritto con almeno quindici giorni di anticipo, è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci in regola con il versamento della quota sociale e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Non sono ammesse deleghe. Le due convocazioni possono essere fissate per lo stesso giorno.
 - 12.** L'Assemblea Straordinaria, convocata per iscritto con almeno trenta giorni di anticipo, è valida se è presente la maggioranza dei soci in regola con il versamento della quota sociale. Non sono ammesse deleghe.
 - 13.** Nelle delibere dell'Assemblea dei Soci aventi ad oggetto organismi e normative universitarie, il diritto di voto spetta ai soli soci strutturati nei ruoli universitari (professori ufficiali, professori fuori ruolo e ricercatori).
 - 14.** Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Ordinaria dei soci, rimane in carica per tre anni. Esso è composto dal Presidente e da due Consiglieri, eletti dall'Assemblea. Il Presidente nomina, contestualmente alla sua elezione, un Segretario, al quale spettano anche funzioni di tesoriere dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una

volta all'anno su convocazione del Presidente. Il Presidente, inoltre, è tenuto a convocare il Consiglio quando ne facciano richiesta almeno due dei membri che lo compongono. In tal caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

15. Al Consiglio Direttivo compete la direzione e la gestione dell'Associazione, nonché l'organizzazione dei convegni scientifici e di ogni altra attività culturale. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di presentare annualmente una relazione sull'attività dell'Associazione ed un bilancio che deve essere approvato dall'Assemblea.

16. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ad ogni effetto di legge e la firma sociale. Impegna l'Associazione secondo e limitatamente alle deliberazioni regolarmente adottate dal Consiglio Direttivo. Al Presidente compete vigilare sull'osservanza dello Statuto e sull'esecuzione delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci, nonché convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Su delega del Presidente, uno dei membri del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

17. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

18. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel Codice Civile.